



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
VIAREGGIO

Via Oberdan n. 2 — Tel.0584/43931
e-mail cpviareggio@mit.gov.it – Sito web www.guardiacostiera.it/viareggio

Ordinanza n. 72/2015

Regolamentazione delle competenze nel Porto Viareggio

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n°84 recante “Riordino de lla legislazione in materia portuale”;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 112/98 in data 1 marzo 1998, n. 112 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTA** la Legge della Regione Toscana 28 maggio 2012 n. 23 “*Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005*” che all’articolo 3 individua le “*Funzioni istituzionali dell’Autorità*”;
- VISTO** il protocollo d’intesa tra l’Autorità Portuale Regionale e la Capitaneria di Porto di Viareggio siglato in data 24.09.2014 ove si è convenuto di “*redigere un testo unitario, comprendente gli atti o provvedimenti emanati nel corso degli anni dall’Autorità marittima e dall’Amministrazione comunale, per la disciplina dell’area portuale e degli spazi sia esterni che interni, quali banchine, specchi acqueei, per evitare sovrapposizioni nei procedimenti amministrativi ed una maggiore efficacia dei rispettivi interventi a beneficio dell’organizzazione e gestione del porto e degli utenti*”.
- VISTA** la nota prot. n. MIN_TRA/DINFR/8522 in data 28.08.2007 del Ministero dei Trasporti dove, tra l’altro, si chiarisce che “*...la disciplina esclusiva degli accosti delle navi nel porto...specifica attribuzione dell’Autorità marittima*”;
- VISTA** la circolare n°41 datata 17 gennaio 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti avente ad oggetto “*Riparto di competenze Stato-Regioni. Conferimento di funzioni nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, sul demanio marittimo e nel mare territoriale. Competenza in materia di vigilanza ex articolo 68 del Codice della navigazione*”, con la quale si ribadisce che la competenza in materia di vigilanza ex articolo 68 del Codice della Navigazione nell’interno dei porti di rilevanza economica interregionale e regionale ed in genere nell’ambito del restante demanio marittimo non è più di competenza statale stante il generale conferimento delle funzioni amministrative alle autonomie territoriali, ferma restando l’azione di vigilanza dell’Autorità Marittima per gli aspetti di competenza ai fini della sicurezza della navigazione;
- VISTO** il documento contenente la regolamentazione delle competenze del porto di Viareggio firmato congiuntamente dall’Autorità marittima e dall’Autorità Portuale Regionale in data 18 maggio 2015;
- CONSIDERATO** che:
- è obiettivo generale delle Amministrazioni pubbliche definire la razionalizzazione delle discipline normative inerenti gli ambiti di competenza, al fine di ridurre gli adempimenti per le imprese ed utenti,

- nel corso del tempo sono mutate in modo sostanziale alcune condizioni che avevano comportato l'adozione di discipline normative e gestionali delle aree portuali, con la conseguente esigenza di una loro revisione per adeguarle al mutato quadro normativo e di ripartizione delle competenze,
- l'Autorità Marittima nell'attuale assetto normativo delle competenze svolge funzioni relative agli aspetti tecnico-nautici, alla sicurezza e polizia dei porti, così come previsto dal Codice della Navigazione e delle leggi speciali;

RITENUTO necessario dover regolamentare - ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare – l'ancoraggio, la navigazione, l'ormeggio, la sosta delle navi mercantili in genere, dei galleggianti nonché delle unità da diporto, da pesca e da traffico, ivi comprese le navi e galleggianti in attesa di movimento, e più in generale tutte le attività marittime che, a vario titolo, si svolgono nell'ambito del porto commerciale di Capri e nelle acque della rada di Marina Grande;

VISTA gli artt. 17, 62, 68 81 e 1174 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

ORDINA

Art.1

E' approvata e resa esecutiva la *"Regolamentazione delle competenze nel Porto Viareggio"*, allegato alla presente ordinanza di cui fa parte integrante, che individua:

- a) le materie e delle funzioni rispettivamente di competenza dell'Autorità marittima e della Autorità Portuale Regionale;
- b) le aree, le materie e le funzioni in cui vi sono le esigenze di raccordo e di sviluppo di accordi amministrativi al fine di garantire una gestione coordinata ed efficace delle attività di rispettiva competenza

Art.2

La predetta regolamentazione entra in vigore a decorrere dalla data odierna e sostituisce ogni altra norma ad essa incompatibile.

Art.3.

Le inosservanze alla presente ordinanza saranno punite a norma di legge.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Viareggio lì 19 maggio 2015

Firmato in originale

**IL COMANDANTE
C.F. (CP) Davide ODDONE**

REGOLAMENTAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PORTO DI VIAREGGIO

TITOLO I – GENERALITÀ

Articolo 1 - Finalità

1. Il Presente documento ha la finalità di costituire il quadro normativo per la gestione amministrativa ed operativa del Porto di Viareggio attraverso l'individuazione delle materie e delle funzioni rispettivamente di competenza dell'Autorità marittima e della Autorità Portuale Regionale.
2. Il presente documento individua altresì le aree, le materie e le funzioni in cui vi sono le esigenze di raccordo e di sviluppo di accordi amministrativi al fine di garantire una gestione coordinata ed efficace delle attività di rispettiva competenza.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento deve intendersi:
 - a) *Autorità portuale*: Autorità portuale regionale costituita ai sensi della L.R. 28 maggio 2012 n. 23, di seguito anche Autorità;
 - b) *Autorità Marittima*: Capitaneria di Porto di Viareggio;
 - c) *Comune*: amministrazione comunale di Viareggio il cui porto di rilevanza regionale è stato assegnato alla competenza gestionale dell'Autorità portuale;
 - d) *Comitato Portuale*: organo deliberativo della Autorità portuale;
 - e) *Segretario*: rappresentante legale dell'Autorità portuale, responsabile dell'organizzazione e della gestione complessiva della medesima, investito delle funzioni di cui all'art. 9 L.R. 28 maggio 2012, n. 23;
 - f) *Capo del Compartimento marittimo e Comandante del Porto di Viareggio*: rappresentante dell'amministrazione marittima che esercita - nell'ambito della propria circoscrizione individuata dal D.P.R. 18.04.2000, n. 135 - tutte le attribuzioni amministrative, previste dal Codice della navigazione, dal Regolamento di attuazione e da altre leggi speciali, relative alla navigazione ed al traffico marittimo che non siano specificamente conferite ad altre autorità;
 - g) *Piano regolatore portuale*: è l'atto di governo di territorio che, ai sensi dell'art. 15 L.R. 28 maggio 2012 n. 23 e 86 comma 3, L.R. 10 novembre 2014 n.45 definisce l'assetto complessivo del porto;
 - h) *Strumenti urbanistici*: Piano Regolatore Portuale od altri atti di governo del territorio e strumenti della pianificazione comunque denominati di disciplina dell'assetto complessivo delle aree di competenza dell'Autorità portuale;
 - i) *Circoscrizione portuale*: spazio territoriale individuato dal Piano Regolatore Portuale nel quale si esercita la competenza dell'Autorità portuale Regionale;
 - j) *Rada del porto di Viareggio*: zona di mare che si estende per un miglio marino dalle ostruzioni portuali, considerata parte integrante del porto.

- k) *Acque portuali*: specchi acquei compresi tra le opere foranee;
- l) *Limiti territoriali del circondario marittimo di Viareggio*: si estendono dal comune di Forte dei Marmi incluso al comune di Vecchiano escluso;
- m) *Canale Burlamacca portuale*: specchio acqueo comprensivo delle banchine laterali, del canale navigabile come qualificato dal Decreto Luogotenenziale 31.05.1917, delimitato dal ponte della ferrovia fino alla foce.

Articolo 3 - Delimitazione circoscrizione portuale – ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano nella circoscrizione portuale del Porto di Viareggio, per come delimitato dallo strumento urbanistico vigente (Piano Regolatore Portuale) e dalle successive modificazioni ed integrazioni, approvato ai sensi della L.R.T. 28 maggio 2013 n. 25, inclusa la rada per come definita nell'articolo precedente ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. La circoscrizione portuale può essere suddivisa in Ambiti portuali per attività omogenee con specifica destinazione delle aree in esso comprese ad attività produttive, commerciali e di servizio portuale.
3. La destinazione degli ambiti portuali può avvenire, in assenza di pianificazione urbanistica specifica o in attuazione dello stesso strumento urbanistico, attraverso apposito provvedimento del Segretario dell'Autorità portuale previa deliberazione del Comitato Portuale, al fine di garantire il corretto utilizzo delle aree e degli specchi acquei compresi nella circoscrizione portuale;
4. Gli specchi acquei della circoscrizione portuale di Viareggio sono individuati come segue:
 - Avamporto;
 - Darsena Viareggio;
 - Approdo Turistico la Madonnina;
 - Darsena Europa;
 - Darsena Italia;
 - Darsena Toscana;
 - Darsena Lucca;
 - Canale Burlamacca portuale.

TITOLO II

INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE

Articolo 4 - Ripartizione delle competenze

1. E' di competenza dell'Autorità Portuale la regolamentazione dell'utilizzo di aree demaniali marittime della circoscrizione portuale nelle funzioni di seguito elencate:
 - a) disciplina e destinazione di aree, banchine e specchi acquei, anche in relazione alla presenza di attività produttive;
 - b) disciplina degli ormeggi presso le banchine pubbliche e le banchine ai lavori;
 - c) viabilità in ambito portuale.

2. E' di competenza dell'Autorità Marittima la regolamentazione degli aspetti di sicurezza della navigazione (*safety e security*) e di vigilanza in ambito portuale, in relazione alle funzioni di polizia previste dal Codice della navigazione e dalle leggi speciali.

TITOLO III

REGOLAMENTAZIONE UTILIZZO AREE E BANCHINE

Articolo 5 - Competenze Autorità portuale

1. Nell'uso delle aree banchine e specchi acquei, rientrano nella competenza dell'Autorità Portuale le seguenti funzioni ed attività:
 - a) regolamentazione gestionale delle banchine lavori nonché degli specchi acquei e delle banchine in concessione;
 - b) regolamentazione degli accosti:
 - 1) presso le banchine pubbliche nelle darsene portuali;
 - 2) nel canale Burlamacca portuale;
 - c) norme relative alla movimentazioni delle merci;
 - d) utilizzo della banchina per deposito di merci o materiali;
 - e) individuazione delle aree per accosto di unità navali in transito;
 - f) obblighi dei concessionari/gestori delle strutture per la nautica da diporto.

Articolo 6 - Attività Lavorative in Porto

1. Rientra nella competenza dell'Autorità Portuale la disciplina delle attività lavorative in porto inerenti le imprese che svolgono attività produttive e commerciali prive di riflessi sulla sicurezza della navigazione, la cui vigilanza spetta all'Autorità marittima.
2. La regolazione per la tenuta del Registro di cui all'articolo 68 Cod. Nav. e delle modalità di iscrizione, per questo ambito di competenza, è disciplinata dall'Autorità Portuale Regionale con proprio atto.
3. Compete all'Autorità marittima la disciplina e la vigilanza delle seguenti attività lavorative in porto:
 - a) Alaggio e Varo;
 - b) Bunkeraggio;
 - c) Compensazione di bussole magnetiche;
 - d) Lavori subacquei;
 - e) Lavori con fonti termiche;
 - f) Servizio Integrativo antincendio.

Articolo 7 – Regolamentazione banchine pubbliche per lavori

1. Sono banchine qualificate “per i lavori” quelle aree demaniali marittime, ed i relativi specchi acquei, posti all'interno delle darsene portuali, che il Piano Regolatore Portuale finalizza all'uso pubblico di servizio alle imprese cantieristiche, di riparazione e *refitting* navale.

2. Rientra nella competenza dell'Autorità portuale disporre la regolamentazione sulle modalità di utilizzo delle banchine ai lavori, in particolare la determinazione dei criteri di:
 - a) modalità di utilizzo temporale delle banchine e la relativa tariffazione per i servizi a domanda individuale e collettivi disposti nella circoscrizione portuale;
 - b) determinazione delle modalità di presentazione istanze di accosto;
 - c) gestione dei posti barca e le relative sanzioni in caso di mancato rispetto delle modalità di utilizzo da parte dei soggetti interessati.
3. Le disposizioni di competenza dell'Autorità Marittima inerenti l'uso delle banchine pubbliche finalizzate a garantire la sicurezza della navigazione nello specchio acqueo portuale, si coordinano con quella di cui al comma precedente.

Articolo 8 - Regolamentazione banchine pubbliche

1. Le banchine non in concessione e non comprese tra quelle destinate "ai lavori" di cui all'articolo precedente, restano finalizzate all'uso pubblico, con le modalità stabilite da appositi provvedimenti di competenza dell'Autorità Portuale.
2. Le disposizioni di competenza dell'Autorità Marittima inerenti l'uso delle banchine pubbliche finalizzate a garantire la sicurezza della navigazione nello specchio acqueo portuale, si coordinano con quella di cui al comma precedente.

TITOLO IV

VIABILITÀ NELLA CIRCOSCRIZIONE PORTUALE

Articolo 9 -Circolazione veicolare

1. La disciplina della circolazione veicolare nella circoscrizione portuale, con la regolamentazione delle strade, delle piazze, dei piazzali, delle banchine e delle aree demaniali marittime rientra nella competenza dell'Autorità Portuale che dispone la sua disciplina con apposito provvedimento.
2. In particolare rientrano nella competenza dell'Autorità Portuale le seguenti funzioni:
 - a. Regime giuridico e norme generali;
 - b. Distinzione delle diverse aree portuali;
 - c. Disciplina delle aree portuali aperte all'uso pubblico;
 - d. Disciplina delle zone operative portuali;
 - e. Disciplina della circolazione veicolare ai sensi della normativa vigente del Codice della Strada;
 - f. Spostamento dei veicoli muniti di gru e del *travel-lift*.
3. L'Autorità marittima provvede ad indicare, per le aree ricadenti nella circoscrizione portuale le esigenze di disciplina della circolazione veicolare, finalizzate a garantire la sicurezza della navigazione.
4. L'Autorità marittima provvede - in concorso con l'Autorità portuale ed alle altre Forze di Polizia operanti sul territorio - ai controlli necessari per garantire l'applicazione delle ordinanze per la disciplina della viabilità all'interno dell'area portuale.

TITOLO V
EFFETTUAZIONE DI LAVORI IN BANCHINA

Articolo 10 - Modalità di svolgimento dei lavori alle unità

1. La disciplina inerente l'effettuazione dei lavori in banchina di unità navali rientra nella competenza dell'Autorità portuale.
2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma precedente, l'Autorità Portuale dispone:
 - a) Destinazione di aree per il carenaggio delle unità navali;
 - b) Modalità per l'esecuzione dei lavori;
 - c) Operazioni di idropulitura;
 - d) Divieti per le unità alate a secco.
3. L'Autorità marittima provvede, in concorso con l'Autorità portuale, ai controlli necessari per garantire l'applicazione delle ordinanze per la disciplina della viabilità all'interno dell'area portuale.

TITOLO VI
REGOLAMENTAZIONE OPERATIVA DEL PORTO

Articolo 11 - Generalità

1. E' di competenza dell'Autorità marittima la regolamentazione operativa del porto che disciplina sia gli aspetti correlati alla sicurezza della navigazione che di polizia, previsti dal Codice della Navigazione e da altre leggi speciali.
2. Le norme contenute nel presente Titolo – e le altre richiamate - sono integrative di quelle previste dalla legislazione nazionale ed internazionale applicabile in materia.

Articolo 12 - Norme di sicurezza della navigazione

1. L'Autorità marittima procede al controllo del traffico navale nelle acque di giurisdizione ed al monitoraggio delle unità alla fonda nonché di quelle in avvicinamento o in partenza dal Porto di Viareggio.
2. La funzione normativa dell'Autorità marittima sugli aspetti di sicurezza della navigazione si esplica nella regolamentazione delle seguenti procedure tecnico/operative:
 - a) ingresso/uscita delle unità navali nel/dal porto di Viareggio;
 - b) comunicazioni preventive all'ingresso;
 - c) zone di fonda e disciplina della navigazione per la sosta in rada;
 - d) imbarco e sbarco passeggeri – utilizzo tender di bordo;
 - e) utilizzo apparati di bordo ed ascolto radio;
 - f) norme per le emissioni elettromagnetiche dalle navi;
 - g) divieti di ancoraggio/ormeggio;

- h) disarmo navi;
 - i) movimentazioni in emergenza.
3. Per quanto attiene alle regole generali da osservare nel corso della navigazione nelle acque del Circondario marittimo di Viareggio e del porto, si fa rinvio ai contenuti della Convenzione di Londra del 20 ottobre 1972 recante il “*Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare*” (COLREG 72), ratificata e resa esecutiva con legge. 27 dicembre 1977 n. 1085.

Articolo 13 - Disciplina della navigazione in ambito portuale e delle unità navali agli ormeggi

1. L’Autorità marittima disciplina le procedure operative per le manovre nautiche negli ambiti portuali di Viareggio, anche in relazione alla conformazione delle infrastrutture interne (banchine e darsene) e dei relativi fondali.
2. Ferme restando le previsioni del Piano Regolatore Portuale che definisce l’assetto complessivo del porto e la destinazione d’uso delle banchine, compete all’Autorità marittima valutare l’adeguatezza dell’ormeggio delle unità navali presso le varie infrastrutture portuali, prevedendo disposizioni di sicurezza – tecnico/nautiche ed amministrative - sia in relazione alle banchine pubbliche sia a quelle in concessione.
3. L’Autorità marittima disciplina, con proprio provvedimento generale e/o specifico per la singola fattispecie, le modalità di attracco alle banchine, le eventuali misure ritenute opportune per garantire la sicurezza anche in caso di stazionamento all’ormeggio, cui subordinare il rilascio delle autorizzazioni di competenza dell’Autorità Portuale Regionale.

Articolo 14 - Servizi portuali e tecnico nautici

1. Rientra nelle attribuzioni dell’Autorità marittima l’organizzazione regolamentare e la disciplina dei seguenti servizi portuali:
 - a) pilotaggio, rimorchio, battellaggio;
 - b) servizio integrativo antincendio – Guardie ai fuochi;
 - c) rifornimento di combustibile (cfr. art 15);
 - d) immersioni subacquee con OTS.
2. Compete all’Autorità marittima controllare e vigilare i servizi atti a garantire la sicurezza nel porto sia sotto il profilo della navigazione marittima che della tutela dell’ambiente marino per i quali, ferma restando la disciplina d’impiego prevista per ogni servizio - potrà disporre in ogni momento delle relative risorse materiali ed umane per fronteggiare situazioni d’emergenza a tutela dell’incolumità pubblica ed a salvaguardia dell’ambiente.
3. Le banchine e gli specchi acquei da destinare ai servizi portuali sono individuati dall’Autorità marittima, in coordinamento con l’Autorità Portuale Regionale, secondo criteri finalizzati alla più efficace possibilità di intervento dei mezzi nautici per i servizi richiesti.

Articolo 15 - Rifornamento di combustibile

1. L'Autorità marittima disciplina le attività di rifornimento di oli combustibili/lubrificanti alle navi presenti nel porto di Viareggio mediante l'impiego di mezzi terrestri, impianti fissi e mobili, dotazioni, equipaggiamenti e sussistenze tecniche.
2. Nella disciplina delle suddette operazioni - conforme alle vigenti disposizioni di legge e previsioni normative connesse – rientra la regolamentazione delle seguenti attività:
 - a) rifornimento di carburante;
 - b) condizioni di esercizio dell'impianto marino di carburanti;
 - c) modalità di rifornimento a mezzo del distributore di carburanti marini;
 - d) transito e sosta di veicoli, unità navali e pedoni;
 - e) rifornimento a mezzo autobotte.

Articolo 16 - Norme antincendio e antinquinamento

1. L'Autorità marittima vigila sull'efficienza degli impianti antincendio portuali e dei servizi di bordo, la cui manutenzione e corretta tenuta compete ai concessionari, all'Ente gestore delle aree portuali pubbliche od ai comandanti delle unità navali. Questi ultimi, in particolare, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni impartite dall'Autorità marittima per gli aspetti correlati alla sicurezza del porto e delle altre navi ormeggiate o ancorate, tra cui l'esecuzione di lavori che comportino l'uso di fiamma – per la prevenzione incendi - nonché l'osservanza della vigente normativa antinfortunistica e di igiene del lavoro.
2. Competono all'Autorità marittima i compiti di vigilanza antinquinamento in ambito portuale e nelle acque del circondario marittimo di Viareggio (cfr. art. 21).

Articolo 17 - Alaggio e varo unità navali

1. L'Autorità marittima, nell'attuale assetto normativo delle competenze, svolge funzioni relative agli aspetti tecnico-nautici, alla sicurezza della navigazione e polizia dei porti; disciplina, pertanto, ai fini dell'operatività portuale, le operazioni di alaggio e varo delle unità navali a mezzo di *travel-lift* o autogrù effettuate in uso conto proprio e/o conto terzi nelle aree demaniali marittime libere all'uso pubblico ricadenti nella circoscrizione portuale di Viareggio.
2. Restano escluse, dalla disciplina dell'Autorità marittima, le operazioni che si svolgono all'interno di aree in concessione e/o comunque in uso esclusivo a soggetti privati in genere, già disciplinate dalla normativa vigente di settore in materia di sicurezza del lavoro.

Articolo 18 - Formalità amministrative

1. Compete all'Autorità marittima disciplinare le procedure per l'armonizzazione delle formalità di arrivo e partenza per le navi italiane e straniere che scalano il porto di Viareggio con l'obiettivo di garantire più elevati standard di sicurezza marittima e snellimento delle procedure amministrative.

Articolo 19 - Norme in tema di *maritime security*

1. Il Capo del Compartimento marittimo – in base alle vigenti disposizioni - è l'Autorità Designata in tema di *maritime security*.

2. Compete all'Autorità Designata,
 - a) il controllo del traffico marittimo mediante la raccolta e la condivisione di informazioni relative alle navi, ai carichi, agli equipaggi ed ai passeggeri per le finalità previste dal codice internazionale ISPS e dal Regolamento CE n. 725/2004;
 - b) l'organizzazione normativa di un sistema minimo di sicurezza in aderenza alle vigenti disposizioni nazionali, comunitarie ed internazionali sulla *maritime security*.

TITOLO VII - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Articolo 20 – Piano di raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dalle Navi e dei residui del carico

1. Il Capo del Compartimento marittimo di Viareggio, d'intesa con la Regione Toscana, adotta con ordinanza il Piano di Raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, elaborato ai sensi del D.Lgs. 182/2003 e s.m.i.
2. L'Autorità portuale regionale collabora con l'Autorità marittima alla formazione ed all'aggiornamento periodico del Piano, con il reperimento dei dati in suo possesso ed in particolare quelli inerenti:
 - a) le attività dei concessionari insistenti nell'ambito portuale;
 - b) i risultati delle attività di raccolta e pulizia degli specchi acquei portuali.
3. La Regione Toscana cura le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima.
4. La disciplina dei rifiuti urbani ed assimilati presenti nelle aree demaniali marittime, derivanti dalle banchine pubbliche e non in concessione a soggetti individuati, è comunque esclusa dalla pianificazione di cui al D.Lgs. 182/2003, salvo i collegamenti e le relazioni che saranno previste nella disciplina complessiva del territorio disposta dall'Autorità di Ambito competente.

Articolo 21 – Gestione ambientale specchi acquei portuali

1. Ferme restando le competenze specifiche attribuite dalla legge 31.12.1982, n. 979 e dal Codice della Navigazione al Capo del Compartimento marittimo e al Comandante del Porto, nelle more dell'attuazione delle previsioni generali del D.Lgs. 182/2003, l'Autorità Portuale regionale disciplina la raccolta e smaltimento dei rifiuti galleggianti nello specchio acqueo portuale, comprensivo dell'intervento in caso di inquinamento da idrocarburi o assimilati.
2. L'Autorità Portuale comunica all'Autorità Marittima, il soggetto incaricato del servizio al fine di coordinare gli interventi, anche nei casi di necessità e di urgenza.
3. L'Autorità Marittima effettua gli accertamenti e le verifiche finalizzate all'individuazione del responsabile dell'eventuale inquinamento, comunicando i risultati all'Autorità portuale per la refusione delle spese ai sensi delle normative vigenti.

Articolo 22 - Norme in materia di RSU ed assimilati

1. La tutela dell'Igiene Urbana e della qualità ambientale dell'ambito portuale, ad esclusione delle zone in concessione demaniale marittima e quelle in cui l'accesso è limitato dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione, è compito del Comune di Viareggio.
2. La disciplina dei rifiuti urbani ed assimilati derivanti dall'area portuale, salvo quanto previsto al comma precedente, rientra nella disciplina complessiva del territorio del Comune di Viareggio ed è gestito dal soggetto individuato, tramite le procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente in materia, da parte del Comune o dall'Autorità di Ambito qualora istituita.
3. Ai concessionari nell'ambito portuale, salvo diverso accordo con l'Amministrazione comunale, si applica la tariffazione del Comune di Viareggio per la copertura dei costi del servizio di Igiene Urbana e gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sostenuti dall'ente competente ai sensi delle normative vigenti in materia.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Articolo 23 - Sanzioni

L'Autorità Portuale Regionale e l'Autorità Marittima provvedono all'inserimento delle sanzioni amministrative e penali nei singoli provvedimenti attuativi delle disposizioni del presente atto.

Viareggio, 18 maggio 2015